

Allegato n. 2
Deliberazione n. 425
Riunione del 24 OTT. 2017

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato dal 149° Consiglio Federale con Deliberazione n° 53 dell'01/10/2017



INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi generali

Capo II – Organi di Giustizia

Capo III – Norme generali sul procedimento

Capo IV - Accesso alla Giustizia

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Capo I - Infrazioni

Capo II – Determinazione delle sanzioni

TITOLO III – IL PROCURATORE FEDERALE

Capo I – Nomina e funzioni

Capo II – Azione del Procuratore Federale

Capo III - Rapporti con la Procura della Repubblica con la procura Antidoping del CONI e con la Procura generale dello sport

TITOLO IV – GIUDICI SPORTIVI E FEDERALI

Capo I – Nomina e funzioni

Capo II - Procedimenti

Capo III – Revisione, revocazione e riconsuazione

Capo IV - Procedimento arbitrale

TITOLO IV - CAUSE DI ESTINZIONE

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Principi informatori della giustizia sportiva

1. La giustizia sportiva della FITA è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia ed allo Statuto secondo i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi dello Stato.
2. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale, nonché la osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. La giustizia sportiva della FITA è informata ai principi fondamentali di cui all'art. 20 dello Statuto ed è fondata sull'autonomia degli organi di giustizia.
4. E' garantita nei casi previsti dal presente Regolamento anche la possibilità di ricusazione del Giudice e di revisione del giudizio.

Art. 2 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali. Devono inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
2. Gli affiliati ed i tesserati, soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della onestà e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

Art. 3 - Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato nonché l'affiliato rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino alla prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.
4. Le Società rispondono dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Art. 4 - Responsabilità oggettiva

1. Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di avere adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
2. Le Società si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.
3. La responsabilità oggettiva sussiste per l'affiliato anche nell'ipotesi di violazione delle norme sul doping commesse da un proprio tesserato.
4. Le Società i cui Organi rappresentativi o il cui Direttore Tecnico subiscono squalifiche superiori a tre mesi, sono squalificate per il medesimo periodo.

Art. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara sono tenuti a segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Il tesserato ha il dovere di segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza. Chiunque altro, anche non tesserato, ha notizia di una infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento può farne denuncia al Procuratore Federale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato o dell'affiliato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.

Art. 6 - Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alla sentenza o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Capo II – Organi di Giustizia

Art. 7 - Organi di Giustizia

1. Sono organi di giustizia sportiva:
 - a) Il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Sportivo;
 - c) il Tribunale federale;
 - d) la Corte sportiva e federale d'Appello.

Art. 8 – Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto a voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o

militare, tra i professori universitari di ruolo anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.

4. La Federazione applica la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo.

Art. 9 – Componenti degli Organi di Giustizia

1. Previa dichiarazione di idoneità della Commissione federale di Garanzia di cui all'art. 16 bis dello Statuto Federale, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Giudice sportivo, componente del Tribunale federale e della Corte sportiva e federale di appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai;

e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. I nominati durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art 3, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la carica di componente di organo di giustizia sportiva o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

4. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dei Principi Fondamentali.
5. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Capo III - Norme generali sul procedimento

Art. 10 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 20 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 11 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione e del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificato eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 12 - Segreteria degli Organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.

2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che gli sono attribuite dal Codice e dai Regolamenti Federali.

Art. 13 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

1. Gli Organi Giudicanti trasmettono alla Segreteria degli Organi di Giustizia i provvedimenti senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni dalla loro emanazione.
2. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati agli Ufficiali di Gara regionali ed al Comitato Regionale per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
3. E' istituita presso la FITA la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti nonché lo schedario generale dei precedenti disciplinari.

Capo IV - Accesso alla Giustizia

Art. 14 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati e agli affiliati il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 15 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e condanna alle spese.

1. A parziale copertura dei costi di gestione, è previsto dalla Federazione un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ricorso dinanzi agli organi di giustizia di primo grado e pari ad € 120,00 (centoventi/00) per ogni reclamo dinanzi agli organi di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente della Federazione dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito della Federazione nella pagina della giustizia federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimenti cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
5. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
6. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
7. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

Capo I - Infrazioni

Art. 16 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti fissati per ciascuna fattispecie di infrazione dal presente Regolamento.

Art. 17 - Inosservanza del vincolo di giustizia

1. Gli affiliati ed i tesserati hanno l'obbligo di rispettare la clausola compromissoria e il vincolo di giustizia rispettivamente previsti agli artt. 24 e 25 dello Statuto Federale. Salvo il ricorso al Collegio di garanzia dello sport istituito a norma dell'art. 12-bis dello Statuto del CONI, l'inosservanza di tale obbligo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 18 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno.

Art. 19 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o di fare allo stesso pervenire atti che gli vengano richiesti, è punito con sanzione inibitoria della squalifica da due mesi a nove mesi.
2. Il tesserato che rende dichiarazioni false, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a un anno.
3. L'indagato ha facoltà di non presentarsi innanzi agli organi di giustizia senza incorrere nelle sanzioni previste nel presente articolo. In tal caso il giudizio si svolgerà in sua assenza.

Art. 20 - Illecito sportivo

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione sull'età ed i requisiti personali, le norme per la partecipazione all'attività federale, costituisce illecito sportivo.
2. Commette illecito sportivo anche chi tende ad eludere, con le medesime modalità, norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, ovvero per la partecipazione alle assemblee federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette illecito sportivo in ogni caso chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
4. Commette altresì, illecito sportivo chiunque offra o prometta denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero commette altri atti fraudolenti allo stesso scopo.
5. L'illecito sportivo è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.
6. Qualora l'illecito venga commesso da una Società affiliata, alla sanzione della squalifica di cui al precedente comma può essere cumulata la sanzione pecuniaria, da Euro 100,00 a Euro 500,00.
7. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di un illecito sportivo, che sia stato commesso o che sia sul punto di essere commesso, deve informare il Procuratore Federale.

8. Nei casi di particolare gravità dell'illecito può essere comminata anche la radiazione.

Art. 21 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera da più società affiliate è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 22 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare

1. Il tesserato a cui sono riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro è punito con sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi sino a due anni.
2. Risponde, per responsabilità oggettiva, dei fatti di cui al precedente comma, anche la società di appartenenza del tesserato, che è punita con sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 350,00.

Art. 23 - Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 200,00.
2. L'affiliato che ha organizzato la competizione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, pertanto risponde di eventuali disordini che si verificano nel corso della stessa ed è punito con sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00. La mancata richiesta della forza pubblica, rappresentando una aggravante della medesima fattispecie, è punita con sanzione pecuniaria nella misura del massimo previsto dal presente regolamento.

Art. 24 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.
2. La Società di appartenenza di colui che ha commesso l'aggressione è punita con sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
3. Chiunque con parole, scritti o azioni leda gravemente la dignità o il decoro degli Ufficiali di Gara impegnati nella gara, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno e sei mesi.

Art. 25 - Assunzione di sostanze vietate

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e materiali considerate doping. Sono inoltre vietati tutti i metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nella attività sportiva.
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerati doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

Art. 26 - Altre infrazioni

1. E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 2.

Art. 27 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

1. L'affiliato che non paghi una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante, è assoggettato automaticamente ad una sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno, cumulabile con la sanzione inibitoria già eventualmente irrogata.

Capo II - Determinazione delle sanzioni

Art. 28 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendolo da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo, e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente, dell'eventuale recidiva, e di quella susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di Dirigente Federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Ufficiale di Gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.

Art. 29 - Circostanze attenuanti e aggravanti

1. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggior gravità si applicano le circostanze attenuanti e/o aggravanti.

Art. 30 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo, o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver agito per futili motivi;
 - d) aver nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno alla organizzazione;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver con la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
 - j) aver commesso l'atto per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - k) rivestire cariche quali quelle previste dall'Art. 19 n. 3 del presente Regolamento.

Art. 31 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 32 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o

più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole.

Art. 33 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 34 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nella ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 35 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

1. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti e attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto soltanto di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 36 - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive

1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'ammenda, da Euro 100,00 a Euro 3.000,00, da pagarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società Sportive;
 - c) la squalifica da un mese a due anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi e dai componenti della Società Sportiva;
 - d) la radiazione, che può essere comminata in caso di inosservanza della clausola compromissoria, del vincolo di giustizia e di ogni grave infrazione delle norme che regolano l'ordinamento sportivo.

Art. 37 - Sanzioni disciplinari a carico di tesserati

1. Le sanzioni disciplinari a carico di Tesserati sono:
 - a) l'ammonizione;

- b) la squalifica da un mese a cinque anni;
 - c) la radiazione che può essere comminata in caso di inosservanza della clausola compromissoria, del vincolo di giustizia e di ogni grave infrazione delle norme che regolano l'ordinamento sportivo;
 - d) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato.
2. La comminazione delle sanzioni disciplinari comporta automaticamente la sospensione, per il periodo equivalente, del calcolo dell'anzianità ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti dallo Statuto.

Art. 38 - Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ad un tesserato o ad una società con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 39- Sanzione pecuniaria: l'ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società, di versare alla FITA una somma di denaro determinata dall'organo di giustizia da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3000,00.
2. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

Art. 40 - Squalifica

1. La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualunque attività federale o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o torneo o per un determinato periodo di tempo, non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni.
2. La squalifica si applica in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

Art. 41 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali per un determinato periodo di tempo, non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni.

Art. 42 – Disciplina del tentativo

1. L'affiliato o il tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 43 - La recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo nei seguenti casi:
- a) se la nuova infrazione è della stessa natura di quella precedentemente accertata;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena anche a mezzo di mancato tesseramento o affiliazione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate precedentemente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti alla lettera a) e b) può essere sino ai due terzi; nel caso previsto alla lettera c) può essere da un terzo a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Spetta agli Organi di Giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

TITOLO III IL PROCURATORE FEDERALE

Capo I – Nomina e funzioni

Art. 44 - Il Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e di un Sostituto. Un numero massimo di Sostituti può essere determinato dallo Statuto federale.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 9 del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
6. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 9 del presente Regolamento nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
7. Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore Federale.

Art. 45 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni al Sostituto. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali quest'ultimo deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Il Procuratore federale e il Sostituto in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né godono, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II – Azione del Procuratore Federale

Art. 46 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati e affiliati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 49.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e degli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, se non già udito, o per presentare una memoria. In caso di impedimento a comparire personalmente l'interessato può presentare una memoria entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare il proprio intendimento, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 47- Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 46 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di

gare, competizioni o campionati;

d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi;

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale;

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 48 - Astensione

1. Il procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. L'autorizzazione all'astensione è data dal procuratore Generale dello Sport.

Art. 49 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di Giustizia sportiva emanato dal CONI, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 46 comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 50 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Capo III - Rapporti con la Procura della Repubblica con la procura Antidoping del CONI e con la Procura generale dello sport

Art. 51 – Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 52 - Rapporti con la Procura generale dello sport

1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'art. 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

3. In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato regolamento.

Art. 53 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali dati o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Regolamento di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

TITOLO IV GIUDICI SPORTIVI E FEDERALI

Capo I – Nomina e funzioni

Art. 54 - Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.
2. Il Giudice Sportivo che giudica in composizione monocratica rimane terzo ed imparziale.
3. Il Consiglio Federale, sempre su proposta del Presidente della Federazione, provvede alla nomina di almeno due supplenti del Giudice Sportivo, che adempiono alle stesse funzioni di quest'ultimo in caso di suo impedimento ovvero essendo preposti ciascuno a determinati affari di competenza.
4. Il mandato di Giudice sportivo non è incompatibile con quello di componente del Tribunale federale.
5. Il Giudice sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale, e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle gare;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Art. 55 – Il Tribunale Federale

1. Il Tribunale federale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Il mandato di componente del Tribunale federale non è incompatibile con quello di Giudice sportivo.
2. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere delle Assemblee nazionali e del Consiglio federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Art. 56 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello

1. La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta da un Presidente e cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.
2. L'Organo Giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli organi di giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte sportiva di appello avverso le pronunce del Giudice sportivo, e quale Corte federale avverso le decisioni del Tribunale federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.
4. Alla Corte sportiva e federale d'Appello compete il giudizio per ricsuazione del Giudice sportivo e di ciascuno dei componenti del Tribunale federale ovvero della Corte medesima, nonché quello per revisione e la concessione della riabilitazione.

Capo II - Procedimenti

Art. 57 - Procedimento davanti al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo, quando non sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, sono promossi su segnalazione del Procuratore federale o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di dieci giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro un termine non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
4. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo.
5. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
6. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
7. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
8. Il Giudice sportivo anche mediante audizioni, assume le informazioni ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
9. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 58 - Procedimento innanzi al Tribunale federale

1. Davanti al Tribunale federale i procedimenti sono instaurati esclusivamente con atto di deferimento del procuratore federale ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 59 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 60 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza

di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 61 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 62 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.

6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 51 comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 63 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 64 - Misure Cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 59, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 58 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già

sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 65 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 66 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
5. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
6. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
7. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
8. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
9. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
10. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
10. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 67 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata senza ritardo, è comunicata alle parti senza altro indugio e pubblicata.

Art. 68 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può

differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componente. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 56.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia diviene irripetibile. Il collegio condanna il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio di tale importo se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 69 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 2.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e seguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 70 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Capo III – Revisione, revocazione e ricusazione

Art. 71 - Procedimenti per revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere

revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 72 – Ricusazione e astensione di componente di organo giudicante

1. Il Giudice Sportivo e ciascun componente del Tribunale Federale e della Corte sportiva e federale di Appello può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

2. Il Giudice Sportivo e ciascun componente del Tribunale Federale e della Corte sportiva e federale è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il procuratore viene a conoscenza della causa di ricusazione. Il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

4. Sulla ricusazione decide la Corte sportiva e federale d'Appello. Se viene ricusato un componente della medesima, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.

5. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato mantengono efficacia.

6. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

7. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dal versamento del relativo contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per nessun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

9. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Capo IV Procedimento arbitrale

Art. 73 - Procedimento dinnanzi al Collegio Arbitrale

1. Il procedimento di cui all'art. 24 dello Statuto è instaurato su istanza scritta e motivata della parte interessata, mediante lettera A/R indirizzata al Presidente Federale con la indicazione del nominativo del componente del collegio di propria spettanza.
2. La comunicazione deve contenere, ben specificato, l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, e l'invito rivolto all'altra parte di procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
3. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della copia dell'istanza, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere alla nomina del proprio arbitro, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, a cui deve allegare la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.
4. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine su indicato, la Commissione federale di garanzia procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.
5. L'arbitro così nominato rimarrà in carica per l'intero procedimento anche in caso di nomina tardiva della parte interessata o di contestazione sul nominativo dell'arbitro designato d'ufficio.
6. Nel caso in cui gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, vi provvede la Commissione federale di garanzia.
7. Il Presidente del Collegio appena nominato stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai coarbitri nonché alla parte ricorrente e alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato, invitando quest'ultima, ove lo ritenga, ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, al Collegio ed alla parte ricorrente entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. Il Presidente dirige lo svolgimento della riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio sono espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
9. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione in corso di esecuzione e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti e i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.

Art. 74- Provvedimento del Collegio Arbitrale

1. All'esito della discussione il Collegio Arbitrale adotta le proprie decisioni che vengono assunte con la maggioranza dei voti. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
2. Il Collegio Arbitrale decide sulle controversie nel termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla data della comunicazione della nomina al Presidente.
3. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenze o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

4. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
5. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
6. Le determinazioni del Collegio Arbitrale sono definitive.
7. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria Federale trascorsi sessanta giorni dal deposito del lodo senza che questo abbia ricevuto esecuzione, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

TITOLO IV CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 75 – Grazia

1. Il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
3. La grazia condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 76 – Amnistia

1. Il Consiglio Federale è competente alla concessione dell'amnistia.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel corso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 77 – Indulto

1. Il Consiglio Federale è competente alla concessione dell'indulto.
2. L'indulto è un provvedimento generale. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. Nel concorso di più sanzioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi.

6. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 78- Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte sportiva e federale d'Appello su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui sia stata eseguita o si sia estinta la sanzione;
 - b) che in tale periodo il condannato non abbia riportato altri provvedimenti disciplinari;
 - c) l'istanza deve essere accompagnata dalla tassa federale;
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste al comma precedente. La Corte sportiva e federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte sportiva e federale D'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia alla Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A/R.
5. Se la richiesta è respinta per assenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) 1° comma essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti. In tal caso procede la Corte sportiva e federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, i procedimenti innanzi agli organi di giustizia presso la Federazione, continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CONI.

INDICE ANALITICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Principi informatori della giustizia sportiva	pag. 3
Art. 2 - Doveri ed obblighi.....	pag. 3
Art. 3 - Responsabilità diretta.....	pag. 3
Art. 4 - Responsabilità oggettiva.....	pag. 3
Art. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione.....	pag. 4
Art. 6 - Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi.....	pag. 4

Capo II – Organi di Giustizia

Art. 7 - Organi di Giustizia.....	pag. 4
Art. 8 - Commissione Federale di Garanzia.....	pag. 4
Art. 9 - Componenti degli Organi di Giustizia.....	pag. 5
...	

Capo III - Norme generali sul procedimento

Art. 10 - Poteri degli organi di giustizia.....	pag. 5
Art. 11 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti.....	pag. 6
Art. 12 - Segreteria degli Organi di giustizia.....	pag. 6
Art. 13- Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti	pag. 7

Capo IV - Accesso alla Giustizia

Art. 14 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.....	pag. 7
Art. 15 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e condanna alle spese.....	pag. 7

TITOLO II CODICE DISCIPLINARE

Capo I - Infrazioni

Art. 16 - Infrazioni disciplinari.....	pag.8
Art. 17 - Inosservanza del vincolo di giustizia	
Art. 18 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali....	pag.8
Art. 19 - Rifiuto di presentazione personale e di atti.....	pag. 8
Art. 20 - Illecito sportivo.....	pag. 8
Art. 21 - Violazione del vincolo sportivo.....	pag. 9

Art. 22 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare.....	pag. 9
Art. 23 - Intemperanze dei sostenitori.....	pag. 9
Art. 24 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara.....	pag. 9
Art. 25 - Assunzione di sostanze vietate.....	pag. 9
Art. 26 - Altre infrazioni.....	pag. 9
Art. 27 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie.....	pag. 9

Capo II - Determinazione delle sanzioni

Art. 28 - Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	pag. 9
Art. 29 - Circostanze attenuanti e aggravanti.....	pag. 10
Art. 30 - Circostanze aggravanti.....	pag. 10
Art. 31 - Concorso di circostanze aggravanti.....	pag. 10
Art. 32 - Circostanze attenuanti.....	pag. 10
Art. 33 - Concorso di circostanze attenuanti.....	pag. 11
Art. 34 - Valutazione delle circostanze.....	pag. 11
Art. 35 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.....	pag. 11
Art. 36 - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive.....	pag. 11
Art. 37 - Sanzioni disciplinari a carico di tesserati.....	pag. 11
Art. 38 - Ammonizione.....	pag. 12
Art. 39 - Sanzione pecuniaria: l'ammenda.....	pag. 12
Art. 40 - Squalifica.....	pag. 12
Art. 41 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato.....	pag. 12
Art. 42 - Disciplina del tentativo.....	pag. 12
Art. 43 - La recidiva.....	pag. 12

TITOLO III IL PROCURATORE FEDERALE

Capo I - Nomina e funzioni

Art. 44 - Il Procuratore Federale.....	pag. 13
Art. 45 - Attribuzioni del Procuratore federale.....	pag. 13

Capo II - Azione del Procuratore Federale

Art. 46 - Azione del Procuratore federale.....	pag. 14
Art. 47 - Prescrizione dell'azione.....	pag. 14
Art. 48 - Astensione.....	pag. 15
Art. 49 - Svolgimento delle indagini.....	pag. 15
Art. 50 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione.....	pag. 15
Art. 51 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI.....	pag. 16
Art. 52 - Rapporti con la Procura generale dello sport.....	pag. 16
Art. 53 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	pag. 16

TITOLO IV GIUDICI SPORTIVI E FEDERALI

Capo I – Nomina e funzioni

Art. 54 - Il Giudice Sportivo.....	pag. 17
Art. 55 – Il Tribunale Federale.....	pag. 17
Art. 56 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello.....	pag. 17

Capo II - Procedimenti

Art. 57 - Procedimento davanti al Giudice sportivo.....	pag. 18
Art. 58 – Procedimento innanzi al Tribunale federale.....	pag. 18
Art. 59 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.....	pag. 18
Art. 60 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	pag. 18
Art. 61 - Ricorso della parte interessata.....	pag. 19
Art. 62 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	pag. 19
Art. 63 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.....	pag. 20
Art. 64 – Misure Cautelari.....	pag. 20
Art. 65 - Intervento del terzo.....	pag. 21
Art. 66 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale.....	pag. 21
Art. 67 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello.....	pag. 22
Art. 68 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello.....	pag. 22
Art. 69 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi....	pag. 23
Art. 70 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	pag. 24

Capo III – Revisione, revocazione e riconsuazione

Art. 71 - Procedimenti per revisione e revocazione.....	pag. 24
Art. 72 – Riconsuazione e astensione di componente di organo giudicante.....	pag. 25

Capo IV Procedimento arbitrale

Art. 73 - Procedimento dinnanzi al Collegio Arbitrale.....	pag. 26
Art. 74- Provvedimento del Collegio Arbitrale.....	pag. 26

TITOLO IV CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 75 – Grazia.....	pag. 27
Art. 76 – Amnistia.....	pag. 27
Art. 77 – Indulto	pag. 27
Art. 78- Riabilitazione.....	pag. 28

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.....	pag. 28
--	---------